

IL RATING DI LEGALITÀ. UN'OPPORTUNITÀ ANCHE PER DISTINGUERSI IN TEMPO DI CRISI

(in *"L'Industria delle Carni e dei Salumi"*, ASS.I.CA. - Confindustria,
n. 8 Agosto/Settembre 2014)

Il rating di legalità è stato introdotto formalmente nell'ordinamento nazionale nel lontano 2012 con il decreto "Cresci Italia" (art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha preso le mosse dalla volontà di promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l'assegnazione di un riconoscimento - misurato in "stellette" - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. **All'attribuzione del rating** l'ordinamento collega **vantaggi** in sede di concessione di **finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario**.

La sua sostanziale attuazione necessitava, tuttavia, di uno specifico decreto che è stato emanato solo nel febbraio 2014 ed è entrato in vigore il successivo 8 aprile.

Gli **effetti concreti della sua attuazione**, in ossequio alle previsioni del medesimo decreto attuativo, si potranno invece iniziare a intravedere **solo a partire dall'autunno 2014**.

L'ATTRIBUZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ

Il rating di legalità viene attribuito a seguito di specifica domanda presentata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in ossequio al Regolamento attuativo emanato della stessa con delibera n. 24953 del 5 giugno 2014, così come modificato dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014.

Possono presentare domanda le imprese, in forma individuale o collettiva, aventi sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano

raggiunto un fatturato (nel caso, anche solo a livello di gruppo) minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

La domanda deve essere presentata per via telematica utilizzando l'apposito formulario predisposto e pubblicato dall'AGCM (v. www.agcm.it/rating-di-legalita.html).

Il contenuto della domanda di attribuzione del **rating consiste in una serie di dichiarazioni** (sanzionate penalmente se false o mendaci) sottoscritte dal legale rappresentante ed **espressione dei requisiti minimi necessari per il suo ottenimento ed eventualmente di quelli facoltativi/aggiuntivi** che ne accrescono il punteggio. Infatti, il rating di legalità ha un *range* tra un minimo di una "stelletta", che è espressione dell'esistenza dei requisiti minimi, e un massimo di tre "stellette", che è espressione dell'esistenza degli ulteriori requisiti. Detti ulteriori requisiti sono in totale sei e qualora non si abbiano tutti, ma solo alcuni alla prima "stelletta" si aggiungono dei "+", che ogni tre divengono una "stelletta" sino appunto ad un massimo di tre.

I **requisiti minimi** che portano all'attribuzione di una "stelletta" sono, in sintesi, espressione dell'avvenuta dichiarazione che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci di maggioranza, anche relativa) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000 e per reati amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna, né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001. L'impresa non dovrà, inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti anti-trust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre essere stata destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse, né aver ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. Ancora, l'impresa dovrà dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Gli **ulteriori requisiti**, per cui l'eventuale esistenza di ciascuno dà diritto ad un "+" e, come detto, ogni tre "+" ad un'ulteriore "stellina" sino ad un massimo di tre, sono i seguenti:

- ✓ rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- ✓ utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- ✓ adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
- ✓ essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*);
- ✓ avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o aver previsto clausole di mediazione nei contratti tra imprese e consumatori o aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche.

L'attribuzione del rating e del suo punteggio, come detto, è di competenza dell'AGCM, che è tenuta a controllare le dichiarazioni di cui

alla domanda ricevuta e, quindi, ad esprimersi entro 60 giorni qualora non vi siano osservazioni da parte del Ministero dell'Interno o del Ministero della Giustizia a cui la stessa deve tempestivamente trasmettere copia della domanda ricevuta.

Il **rating** di legalità così attribuito **ha durata di due anni** ed è rinnovabile su richiesta.

Nel corso della durata del rating è obbligo dell'impresa comunicare ogni variazione che possa incidere sulla sua validità, se il punteggio è quello minimo di una "stelletta", ovvero conduca a ridurne il punteggio, se quello a suo tempo ottenuto era maggiore di quello minimo.

Le **imprese** che hanno **ottenuto il rating** di legalità sono **elencate in apposita sezione del sito dell'AGCM** (attualmente sono 145 e la maggior parte ha requisiti superiori a quelli minimi).

I VANTAGGI IN SEDE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014 n. 57, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (i.e. 6 agosto 2014), le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno (è un obbligo e non una facoltà) tener conto del rating di legalità ad esse attribuito prevedendo almeno uno dei seguenti **tre sistemi di premialità**: preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

I VANTAGGI IN SEDE DI ACCESSO AL CREDITO

Ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto 20 febbraio 2014 n. 57, ma senza un termine di adozione, né tanto meno un'obbligatorietà specifica come invece sopra detto con riferimento alle pubbliche amministrazioni, **le banche "tengono conto"** (così letteralmente il disposto normativo) **della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa** nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, nonché ai fini della valutazione di accesso al credito ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio. Su tutto ciò è previsto (ex art. 5) che vigili la Banca d'Italia.

Qualora il rating di legalità non abbia influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti da parte della banca, è invece previsto (ex art. 6) l'obbligo per questa di trasmettere, entro il 30 aprile, alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui singoli casi illustrandone le ragioni sottostanti. Di ciò la medesima banca dovrà dare adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet. La Banca d'Italia, sulla base delle informazioni ricevute, pubblicherà invece annualmente, ai fini statistici, i dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'istituto del rating di legalità, al di là del pregevole obiettivo di promuovere principi etici nei comportamenti aziendali, di cui in alcuni settori è palpabile la necessità, e del fatto di costituire ulteriore strumento volto a contrastare i comportamenti illegali delle imprese ed in particolare le interferenze delle organizzazioni criminali con l'attività d'impresa, si ritiene che trovi adeguata risonanza e concreto sviluppo principalmente in funzione dei primari vantaggi diretti che la stessa norma che l'ha istituito ha previsto. In particolare, tenuto conto dello scenario storico congiunturale in cui il tessuto imprenditoriale italiano si sta muovendo, è ragionevole che saranno **i vantaggi di accesso al credito che principalmente ne influenzeranno il diffondersi**. E dato il fatto che la disciplina normativa di detto istituto non può imporre alle banche alcun comportamento si auspica che queste pongano concretamente e celermente in essere meccanismi e procedure interne atte a premiare, anche secondo diversi gradi e in funzione del rapporto in essere o che dovrebbe instaurarsi, quelle imprese virtuose che hanno ottenuto il rating di legalità. In altri termini, si auspica che i principi etici nei comportamenti aziendali si diffondano attraverso questo istituto non solo dal lato attivo e cioè in capo alle imprese per l'ottenimento del rating di legalità, ma anche dal lato passivo e, quindi, in capo a tutti coloro – banche *in primis* – che per il proprio business si interfacciano con imprese meritevoli che hanno ottenuto il rating di legalità premiandole concretamente. In ogni caso, al di là della tempestività e della concreta attuazione

dei meccanismi premiali individuati dalla disposizione normativa, si ritiene che l'ottenimento del rating di legalità (alla luce anche solo dei requisiti minimi richiesti) possa costituire comunque un'**opportunità per distinguersi e presentarsi** sul mercato - in particolare internazionale - **in modo più competitivo. Nel contesto del processo di internazionalizzazione** che le imprese nazionali stanno vivendo, vuoi per espandersi ed ampliare il loro business anche in altri mercati, vuoi per sopperire alla carenza di domanda interna e quindi sopravvivere, è ragionevole ritenere che un riconoscimento di merito come è quello del rating di legalità non possa che avvantaggiare le imprese che lo ottengono.

Prof. Tiziano Sesana

Il rating di legalità. Un'opportunità anche per distinguersi in tempo di crisi



Il rating di legalità è stato introdotto formalmente nell'ordinamento nazionale nel lontano 2012 con il decreto "Cresci Italia" (art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha preso le mosse dalla volontà di promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l'assegnazione di un riconoscimento – misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. **All'attribuzione del rating** l'ordinamento collega **vantaggi** in sede di concessione di **finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario**.

La sua sostanziale attuazione necessitava, tuttavia, di uno specifico decreto che è stato emanato solo nel febbraio 2014 ed è entrato in vigore il successivo 8 aprile. Gli **effetti concreti della sua attuazione**, in ossequio alle previsioni del medesimo decreto attuativo, si potranno invece iniziare a intravedere **solo a partire dall'autunno 2014**.

L'attribuzione del rating di legalità

Il rating di legalità viene attribuito a seguito di specifica domanda presentata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in ossequio al Regolamento attuativo emanato della stessa con delibera n. 24953 del 5 giugno 2014, così come modificato dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014.

Possono presentare domanda le imprese, in forma individuale o collettiva, aventi sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano raggiunto un fatturato (nel caso, anche solo a livello di gruppo) minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

La domanda deve essere presentata per via telematica utilizzando l'apposito formulario predisposto e pubblicato dall'AGCM (www.agcm.it/rating-di-legalita).

Il contenuto della domanda di attribuzione del **rating consiste in una serie di dichiarazioni** (sanzionate penalmente se false o mendaci) sottoscritte dal legale rappresentante ed **espressione dei requisiti minimi necessari per il suo ottenimento ed eventualmente di quelli facoltativi/aggiuntivi** che ne accrescono il punteggio. Infatti, il rating di legalità ha un range tra un minimo di una "stelletta", che è espressione dell'esistenza dei requisiti minimi, e un massimo di tre "stel-

lette", che è espressione dell'esistenza degli ulteriori requisiti. Detti ulteriori requisiti sono in totale sei e qualora non si abbiano tutti, ma solo alcuni alla prima "stelletta" si aggiungono dei "+", che ogni tre divengono una "stelletta" sino appunto ad un massimo di tre.

Comportamento etico indicativo anche di corretta gestione

I **requisiti minimi** che portano all'attribuzione di una "stelletta" sono, in sintesi, espressione dell'avvenuta dichiarazione che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci di maggioranza, anche relativa) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000 e per reati amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna, né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001. L'impresa non dovrà, inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre essere stata destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse, né aver ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. Ancora, l'impresa dovrà dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

Gli **ulteriori requisiti**, per cui l'eventuale esistenza di ciascuno dà diritto ad un "+" e, come detto, ogni tre "+" ad un'ulteriore "stelletta" sino ad un massimo di tre, sono i seguenti:

- ✓ rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attua-

zione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

- ✓ utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- ✓ adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- ✓ essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*);
- ✓ avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o aver previsto clausole di mediazione nei contratti tra imprese

e consumatori o aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche.

L'attribuzione del rating e del suo punteggio è di competenza dell'AGCM, che è tenuta a controllare le dichiarazioni di cui alla domanda ricevuta e, quindi, ad esprimersi entro 60 giorni qualora non vi siano osservazioni da parte del Ministero dell'Interno o del Ministero della Giustizia a cui la stessa deve tempestivamente trasmettere copia della domanda ricevuta.

Il **rating** di legalità così attribuito **ha durata di due anni** ed è rinnovabile su richiesta.

Nel corso della durata del rating è obbligo dell'impresa comunicare ogni variazione che possa incidere sulla sua validità, se il punteggio è quello minimo di una

Continua a pag. 26

G.R. SYSTEM

Costruzioni,

dalle Piramidi ad oggi.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER LA MACELLAZIONE

EU CE IT

G.R. SYSTEM s.r.l. • Via Partigiani d'Italia, 6 • 43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel. 0521 342184 • Fax 0521 342185 • e-mail: gr.system@tiscali.it

“stelletta”, ovvero conduca a ridurne il punteggio, se quello a suo tempo ottenuto era maggiore di quello minimo. Le **imprese** che hanno **ottenuto il rating di legalità** sono **elencate in apposita sezione del sito dell'AGCM** (attualmente sono 145 e la maggior parte ha requisiti superiori a quelli minimi).

I vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014 n. 57, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso (i.e. 6 agosto 2014), le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno (è un obbligo e non una facoltà) tener conto del rating di legalità ad esse attribuito prevedendo almeno uno dei seguenti **tre sistemi di premialità**: preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

I vantaggi in sede di accesso al credito

Ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto 20 febbraio 2014 n. 57, ma senza

un termine di adozione, né tanto meno un'obbligatorietà specifica come invece sopra detto con riferimento alle pubbliche amministrazioni, **le banche “tengono conto”** (così letteralmente il disposto normativo) **della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa** nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, nonché ai fini della valutazione di accesso al credito ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio. Su tutto ciò è previsto (ex art. 5) che vigili la Banca d'Italia.

Qualora il rating di legalità non abbia influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti da parte della banca, è invece previsto (ex art. 6) l'obbligo per questa di trasmettere, entro il 30 aprile, alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui singoli casi illustrandone le ragioni sottostanti. Di ciò la medesima banca dovrà dare adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet. La Banca d'Italia, sulla base delle informazioni ricevute, pubblicherà invece annualmente, ai fini statistici, i dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

Considerazioni conclusive

L'istituto del rating di legalità, al di là del pregevole obiettivo di promuovere principi etici nei comportamenti aziendali, di cui in alcuni settori è palpabile la necessità, e del fatto di costituire ulteriore strumento volto a contrastare i comportamenti illegali delle imprese ed in particolare le interferenze delle organizzazioni criminali con l'attività d'impresa, si ritiene che trovi adeguata risonanza e concreto sviluppo principalmente in funzione dei primari vantaggi diretti che la stessa norma che l'ha istituito ha previsto. In particolare, tenuto conto dello scenario storico congiunturale in cui il tessuto imprenditoriale italiano si sta muovendo, è ragionevole che saranno **i vantaggi di accesso al credito che principalmente ne influenzeranno il diffondersi**. E dato il fatto che la disciplina normativa di detto istituto non può imporre alle banche alcun comportamento si auspica che queste pongano concretamente e celermente in essere meccanismi e procedure interne atte a premiare, anche secondo diversi gradi e in funzione del rapporto in essere o che dovrebbe instaurarsi, quelle imprese virtuose che hanno ottenuto il rating di legalità. In altri termini, si auspica che i

principi etici nei comportamenti aziendali si diffondano attraverso questo istituto non solo dal lato attivo e cioè in capo alle imprese per l'ottenimento del rating di legalità, ma anche dal lato passivo e, quindi, in capo a tutti coloro – banche *in primis* – che per il proprio business si interfacciano con imprese meritevoli che hanno ottenuto il rating di legalità premiandole concretamente.

In ogni caso, al di là della tempestività e della concreta attuazione dei meccanismi premiali individuati dalla disposizione normativa, si ritiene che l'ottenimento del rating di legalità (alla luce anche solo dei requisiti minimi richiesti) possa costituire comunque un'**opportunità per distinguersi e presentarsi** sul mercato – in particolare internazionale – **in modo più competitivo. Nel contesto del processo di internazionalizzazione** che le imprese nazionali stanno vivendo, vuoi per espandersi ed ampliare il loro business anche in altri mercati, vuoi per sopperire alla carenza di domanda interna e quindi sopravvivere, è ragionevole ritenere che un riconoscimento di merito come è quello del rating di legalità non possa che avvantaggiare le imprese che lo ottengono.

CON SKYBRIDGE
CI FACCIAMO IN 8...

1. Selezione Materie Prime
2. Controllo Qualità e Funzionalità
3. Ricerca Applicata
4. Laboratorio Sperimentale
5. Assistenza Tecnica
6. Setup in Produzione
7. Controllo Risultati
8. Certificazione

...PER RENDervi
UNICI.

SKYBRIDGE è l'esclusivo pacchetto "all inclusive" di Fratelli Pagani S.p.A. che accompagna i Clienti lungo tutta la filiera.

SKYBRIDGE Un Pacchetto
ALL INCLUSIVE
Technical Staff - High Tech Ingredients - Services

APPUNTAMENTO 2015

www.fratellipagani.it

AGOSTO-SETTEMBRE 2014|08

anno LXIV

Organo Ufficiale di:



L'industria delle
Carni
e dei
Salumi

Tradizione e innovazione, qualità e sicurezza: saper fare italiano



**Blocco export Russia:
un danno di 55 milioni
per il settore**